

#### SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

# CONTENZIOSO COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RIFERITO ALL'ANNO 2014

a cura di Gianna Morandi

#### **INDICE**

Provincia autonoma di Trento riferito all'anno 2014 pag.	1
Verifica ricognitiva dei principi enucleati nelle decisioni riferite al contenzioso costituzionale riguardante la Provincia autonoma di Trento riferito all'anno 2014 pag.	1
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale pag.	3
Giudizi per conflitto di attribuzione pag.	15
Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale pag.	17
Contenzioso costituzionale pendente riferito all'anno 2014 pag.	17
Considerazioni conclusive sul contenzioso costituzionale riferito all'anno 2014 – valutazioni quantitative e qualitative pag.	21
Dati di sintesi pag.	26
Prospetto decisioni riferite all'anno 2014 pag.	30
Prospetto contenzioso pendente pag.	53



#### CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

### OSSERVAZIONI SUL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RIFERITO ALL'ANNO 2014

### 1. VERIFICA RICOGNITIVA DEI PRINCIPI ENUCLEATI NELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIFERITE ALL'ANNO 2014

Una verifica ricognitiva dei principi enucleati nelle pronunce della Corte costituzionale riguardanti la Provincia autonoma di Trento, riferite all'anno 2014, evidenzia l'affermazione di un'articolata serie di enunciati che, lungi dal discostarsi dagli orientamenti emersi nel periodo successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sviluppano la ridefinizione delle competenze nella direzione di un riconoscimento di ampi ed incisivi spazi di intervento parte dello Stato con significativa compressione degli ambiti riconosciuti alla Provincia in sede costituzionale.

Le pronunce della Corte costituzionale prese in esame incidono in numero cospicuo su profili di carattere finanziario e si caratterizzano per l'affermazione dell'uniforme applicazione dei vincoli imposti alla finanza pubblica nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria con conseguente rigetto delle censure sollevate dalla Provincia in ordine alla violazione del principio consensualistico.

Trattasi di vincoli, secondo il Giudice delle leggi, coinvolgenti tutti i soggetti istituzionali, che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" (¹) in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.

Costante è l'affermazione secondo cui, a fronte di un quadro normativo statale e regionale, volto ad assicurare il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, rilevano <u>i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica</u>, idonei a vincolare il legislatore regionale, anche se trattasi di regione ad autonomia speciale, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, all'azione di risanamento della finanza pubblica (²).

Tale esigenza di uniformità rileva anche in relazione alla disciplina dell'<u>indebitamento</u>, "di natura ancillare" rispetto ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, da intendersi riferita, al pari di questi ultimi, al "complesso delle pubbliche amministrazioni" nel rispetto del quadro normativo definito dagli artt. 81, sesto comma, 97 e 119 della Cost., nonché dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012 (sentenze nn. 39/2014, 88/2014 e 175/2014).

.

<sup>(1)</sup> vedasi anche le sentenze nn. 40 del 2014, 39 del 2014, 138 del 2013, 425 e 36 del 2004

<sup>(2)</sup> ex plurimis, sentenze nn. 120 del 2008 e 169 del 2007

Sul piano dei contenuti la giurisprudenza ha, tra l'altro, elaborato una <u>nozione ampia</u> <u>di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica</u>, precisando come la piena attuazione del <u>coordinamento della finanza pubblica</u> possa implicare che la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche "l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (<sup>3</sup>), evidenziando, altresì, il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento in relazione all'esigenza di collocare a livello centrale anche "i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento" venga "concretamente realizzata" (<sup>4</sup>).

Dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale, cui fa riscontro un'applicazione riduttiva della portata dell'art. 79 dello statuto speciale, che non modifica l'obbligo della Regione e delle province autonome di adeguare la loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Tale norma statutaria, secondo la giurisprudenza costituzionale, detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica consegue un obbligo della Regione e delle province autonome di conformarsi alle disposizioni legislative statali mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione (sentenze nn. 127/2014 e 237/2014)

L'esigenza di "contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite" alle autonomie trova, peraltro, un adeguato contrappeso nel loro pieno coinvolgimento nella Conferenza unificata attraverso lo strumento partecipativo dell'intesa (sentenza n. 88/2014).

A chiare esigenze di salvaguardia delle competenze statali può, altresì, ricondursi la pronuncia della Corte costituzionale n. 28/2014, a fronte dell'impugnativa della Provincia relativamente alla disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, ritenute non lesive delle competenze provinciali, che, in quanto volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, rientrano nella materia "tutela della concorrenza" di competenza legislativa esclusiva statale.

In termini analoghi la Corte costituzionale (sentenza n. 70/2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina provinciale semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri (art. 19 della l.p. n. 4 del 2013), in quanto viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost. La disciplina statale dei rifiuti costituisce, secondo un consolidato indirizzo costituzionale, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale anche in attuazione degli obblighi comunitari, che vale sull'intero territorio nazionale, quale limite alla disciplina che regioni e province autonome possono dettare in altre materie rimesse alla loro competenza.

Né è consentito al legislatore provinciale intervenire in materia di tutela ambientale <u>riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale</u> con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina provinciale, laddove prevede la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di ottenere l'aumento della

\_

<sup>(3)</sup> vedasi sentenze nn. 376 del 2003, 112 del 2011, 57 del 2010, 190 e 159 del 2008

<sup>(4)</sup> vedasi sentenza n. 376 del 2003

portata massima derivabile prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dalle norme di attuazione del piano di tutela delle acque (sentenza n.86/2014) ( $^5$ ).

Sul piano quantitativo le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2014 sono 17, così ripartite:

15 pronunce riferite a giudizi di legittimità costituzionale in via principale

1 pronuncia riferita a giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

1 pronuncia riferita a giudizi per conflitto di attribuzione: n. 1.

Preme evidenziare che la scrivente struttura (ufficio legale e gestione atti politici ha tenuto monitorato in modo costante la giurisprudenza costituzionale (sentenze e ricorsi) dell'anno 2014, dando tempestiva comunicazione all'attività di stampa, ai fini della contestuale pubblicazione sul sito del Consiglio.

#### 2. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Si riportano, raggruppati per settori organici di materie, i principi salienti della giurisprudenza costituzionale affermati nelle sentenze adottate nell'arco temporale riferito all'anno 2014

#### 2.1. TUTELA DELLA CONCORRENZA

Rileva la sentenza n. 28, depositata il 25 febbraio 2014, che ha <u>respinto</u> il <u>ricorso</u> (n. 152 del 2012) promosso dalla <u>Provincia di Trento</u> (e di Bolzano) nei confronti del decreto legge n. 83 del 2012 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla legge n. 134 del 2012, limitatamente alla questione di legittimità dell'articolo 37, riguardante la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia.

Nello specifico la disciplina impugnata riguarda le gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, definendo tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, durata delle concessioni, condizioni e criteri di ammissione alle gare, contenuti del bando di gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta, nonché l'onerosità delle concessioni messe a gara.

Secondo la Corte costituzionale la disciplina impugnata non lede le competenze provinciali ed è finalizzata ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia nel rispetto di condizioni uniformi sul territorio nazionale. Al pari di quella che disciplina le procedure di gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (6) è da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. A tale ambito va ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (7), quale strumento indispensabile

(5) secondo la giurisprudenza costituzionale "non è consentito alle regioni ed alle province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost" ex plurimis vedasi la richiamata sentenza n. 151 del 2011

(6) sulla riconducibilità delle norme che, al pari di quelle che disciplinano "l'espletamento della gara ad evidenza pubblica" per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico– rientrano nella materia "tutela della concorrenza" vedasi la richiamata sentenza n. 1 del 2008

(<sup>7</sup>) quanto agli ambiti della materia "tutela della concorrenza" la Corte costituzionale (sentenza n. 339 2011) ha affermato che "l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (art. 117, secondo

di <u>tutela</u> e <u>promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale</u> (8).

La normativa impugnata incide, inoltre, su ambiti che la normativa di attuazione statutaria in materia di energia di cui al D.P.R. n. 235 del 1977 considera espressamente quali limiti della legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni (art. 1-bis, commi 2 e 16).

La Corte con la pronuncia in esame ha dichiarato la non fondatezza delle censure prospettate dalle province autonome anche in relazione all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, posto che esso non trova applicazione nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (9).

#### 2.2. ORDINAMENTO CIVILE

Rileva la <u>sentenza n. 269, depositata il 3 dicembre 2014</u>. Tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)", impugnata dal Governo con ricorso n. 58 del 2012. In particolare la Corte ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 16, comma 1; art. 27, comma 4; art. 51, comma 12; art. 57, comma 4; art. 57, comma 5.

Rileva, per la parte che interessa l'ambito preso in esame la dichiarazione di illegittimità dell'art. 27, comma 4, della l.p. n. 18 del 2011, laddove, introducendo il comma 10 bis dell'art. 44 della legge provinciale n. 16 del 2010 (legge provinciale sulla tutela della salute), prevede il potere di direttiva della Giunta provinciale nei confronti dell'APRAN per favorire la concessione di "aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'azienda", al fine di consentire la partecipazione del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. Secondo la Corte il legislatore provinciale ha sconfinato nell'ambito dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza legislativa statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. Secondo la Corte solo la legge dello Stato potrebbe mutare o integrare le decisioni assunte in sede contrattazione collettiva in materia di aspettativa. La disposizione in esame viola, inoltre, lo statuto speciale (art. 8, numero 1), in quanto contrasta con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione provinciale in materia di personale deve rispettare, tra i quali rileva il principio della contrattazione collettiva, che regge l'intero settore del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d. lgs.vo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Rileva, inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 12, della l.p. n. 18 del 2011 nella parte in cui subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento di una percentuale di aumento del 2,5 per cento dei

comma, lettera e, Cost.). In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)"

<sup>(8)</sup> sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale attraverso la disciplina delle procedure di gara pubblica vedasi le sentenze nn. 339 del 2011, 1 del 2008 e 401 del 2007 (richiamate dalla pronuncia in esame)

<sup>(9)</sup> sentenze n. 183 del 2012, n. 112 del 2011, n. 45 del 2010 e n. 308 del 2003

medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, che sia intervenuto tra la data della delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto, contrasta con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e con il "principio di adequamento continuo" dei prezzi posti a base di gara, come stabilito dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti). La disciplina dell'adequamento dei prezzi, anche se riguarda la fase pubblicistica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto, si ripercuote sulle fasi successive, compresa quella della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Determina, quindi, un effetto condizionante sull'autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli incrementi di costo, fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento. Secondo la Corte, la disposizione impugnata, laddove si discosta dal codice degli appalti in materia di aggiornamento dei prezzi, interferisce con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 74 del 2012, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007).

Per quanto attiene al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, anche con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Trento, secondo la Corte il fatto che lo statuto di autonomia (art. 8, n. 17), attribuisca alle province autonome competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale", non significa "che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nell'ambito territoriale della Provincia – la legislazione provinciale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006" (sentenza n. 45 del 2010). La Corte ha, altresì, precisato che "la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei 'principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica'" e che "tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile". In particolare, i principi della "disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto [...] devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza" (sentenza n. 74 del 2012).

# 2.3. <u>COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA – AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA - CORTE DEI CONTI – CONSIGLI REGIONALI – GRUPPI</u> CONSILIARI

#### SENTENZA N. 39/2014

La Corte costituzionale con sentenza n. 39, depositata il 6 marzo scorso, ha parzialmente accolto il ricorso (n. 18 del 2013) promosso dalla Provincia di Trento nei confronti del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013.

Il d.l. n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, prevede il rafforzamento dei compiti di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni. Disciplina, inoltre, i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali, le modalità di adeguamento degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, i controlli esterni sugli enti locali, i controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati

all'applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Ad avviso della Corte costituzionale le disposizioni impugnate (anche) dalla Provincia (artt. 1, commi da 1 a 12 e 16, 3, comma 1, lett. e ), 6 e 11- bis ) sono da ricondurre all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), in relazione al quale spetta al legislatore statale stabilire i principi fondamentali di riferimento.

Secondo la Corte lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad esso spettante nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" anche al fine di realizzare interessi aventi fondamento costituzionale, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, purchè non contrastino, in modo puntuale, con gli statuti speciali e relativa normativa di attuazione, partendo dall'assunto secondo cui i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono applicabili anche alle autonomie speciali in funzione della necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Del resto, a fronte di un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, nell'ambito, quindi, di una materia di tipo concorrente, è naturale, secondo il Giudice delle leggi, che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di tali enti, nonchè della loro stessa autonomia di spesa (10).

La disciplina dei <u>controlli sugli enti territoriali</u> trova diretta correlazione nei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, cui si riconnette la disciplina nazionale sul patto di stabilità interno, il quale coinvolge regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguenti ai vincoli europei, variamente modulati negli anni da varie leggi, costantemente qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

Il rispetto dei vincoli di matrice comunitaria discende direttamente, oltre che dai predetti principi di coordinamento, dall'art. 117, primo comma, della Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che, modificando l'art. 97 della Cost., impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

. 1

<sup>(10)</sup> sull'applicabilità anche alle autonomie speciali dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, vedasi, ex plurimis, le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 229 del 2011, 120 del 2008 e 169 del 2007; sulla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in relazione a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), anche in relazione all'art. 97 della Cost. (modificato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012), vedasi la sentenza(richiamata dalla pronuncia in esame) n. 60 del 2013;

sulla compressione delle competenze legislative ed amministrative di Regioni e province autonome, nonché dell'autonomia di spesa loro spettante in relazione ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica, vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 159 del 2008, 169 del 2007, 162 del 2007, 353 del 2004 e 36 del 2004

La pronuncia in esame rileva anche per quanto attiene la <u>differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti</u>, al fine di prevenire squilibri di bilancio, ed i <u>controlli istituiti dalle autonomie speciali</u> sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre <u>quelli di competenza della Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio</u>, gli altri sono svolti nell'interesse della Regione e delle province autonome (<sup>11</sup>).

Né i controlli della <u>Corte dei conti</u> si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione, essendo finalizzati a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost.

Quanto al fondamento delle <u>attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche</u>, rileva l'aggancio all'art. 100 della costituzione (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti "sulla gestione del bilancio dello Stato" deve intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), ai principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza delle regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni (art. 119 cost.), principi aventi valenza precettiva per tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata.

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità della previsione normativa (art. 1, coma 7, d.l. 174 2012), secondo cui, a fronte dell'accertamento di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, consegua l'"obbligo", per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia del giudice contabile, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" con effetti ostativi, in caso di omissione, all'attuazione dei programmi di spesa in ordine ai quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Trattasi di effetti che, secondo la Corte costituzionale, non possono discendere da una pronuncia dell'organo contabile, le cui funzioni di controllo non possono essere dilatate al punto da vincolare il contenuto delle leggi regionali di bilancio. Le funzioni di controllo del Giudice contabile non possono incidere sulla potestà legislativa regionale esercitata dalle assemblee elettive in piena autonomia con preclusione per gli organi ad esse estranei di porre vincoli, fatto salvo il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale.

Secondo la Corte costituzionale la disciplina impugnata (art. 1, comma 11, terzo periodo), laddove prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso, quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato, dal diritto all'erogazione di risorse da parte dell'organo assembleare, introduce una misura di carattere sanzionatorio ex lege, che esclude non

<sup>(11)</sup> sui controlli attribuiti alla Corte dei conti e sulla non sovrapposizione degli stessi alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, in quanto finalizzati ad una corretta gestione finanziaria, a prevenire squilibri di bilancio, nonché a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'art. 119 Cost., vedasi le sentenze (richiamate dalla

solo la graduazione da parte della Corte dei conti del provvedimento repressivo in relazione al vizio riscontrato nel rendiconto ma anche la possibilità che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Questo incide, secondo la Corte costituzionale, sulla separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, posto a fondamento della conformità a Costituzione della disciplina dei controlli attribuiti alla Corte dei conti.

La pronuncia in esame rileva in ordine alla <u>qualificazione dei gruppi consiliari</u>, individuati dalla giurisprudenza costituzionale come organi dell'assemblea elettiva regionale e proiezioni dei partiti politici nella medesima assemblea, o come strutture, comunque necessarie e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio. L'introduzione di una <u>sanzione</u>, <u>che preclude qualsiasi finanziamento</u>, <u>compromette</u>, secondo la Corte costituzionale, le funzioni pubbliche svolte dai gruppi consiliari e arreca pregiudizio al funzionamento dell'assemblea legislativa, tenendo conto dell'evenienza di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati (<sup>12</sup>).

#### SENTENZA N. 88/2014

La Corte costituzionale con sentenza n. 88, depositata in data 10 aprile 2014, ha accolto solo in parte le censure sollevate dalla Provincia nei confronti della legge n. 243 del 2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

In particolare la Provincia censura la disciplina dell'indebitamento (commi 3, 4 e 5 dell'art. 10), ritenuta di carattere dettagliato, riguardante una materia già regolata in maniera più favorevole dallo statuto speciale, eccedendo dai limiti propri dell'intervento statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con violazione dell'autonomia finanziaria e della competenza legislativa in materia di finanza locale e con elusione del principio consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Secondo il Giudice delle leggi, la disciplina statale sull'indebitamento non viola l'autonomia finanziaria della Provincia ed il principio consensuale nella determinazione del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, riconosciuti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Trattasi di disciplina implicante vincoli di carattere generale, strettamente connessa ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, da applicarsi al "complesso delle pubbliche amministrazioni" (artt. 81, sesto comma, 97 e 119 della Cost., nonché art. 5, comma 2, lettera c, della legge cost. n. 1 del 2012) ed oggetto di regolamentazione esclusiva da parte dello Stato.

In buona sostanza, secondo la Corte costituzionale, ancorchè i <u>vincoli imposti alla finanza pubblica</u> siano indirizzati in via prioritaria allo Stato, coinvolgono tutti gli enti, che concorrono alla formazione del "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni", in relazione al quale va vagliato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. Trattasi di legislazione, che trova, quindi, fondamento oltre nei principi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità

<sup>(12)</sup> per la qualificazione dei gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 187 del 1990 e 1130 del 1988

economica e giuridica dell'ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), anche negli artt. 11 e 117, primo comma, della Cost. (13).

Per quanto attiene alla violazione, rilevata dalla Provincia, del <u>principio</u> <u>consensualistico</u>, la Corte rileva che la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, della Cost. trova "<u>applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria" (<sup>14</sup>).</u>

La Corte costituzionale, a fronte della rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria della Provincia del concorso alla sostenibilità del debito pubblico e della necessità di contemperare l'esercizio unitario di determinate competenze con le funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, ha, peraltro, riconosciuto l'importanza del pieno coinvolgimento degli enti ad autonomia differenziata, da realizzarsi non nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, bensì nella Conferenza unificata attraverso lo strumento dell'intesa, considerando, in termini quantitativi, il sacrificio imposto e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata.

La pronuncia rileva per la ricostruzione dell'ordito normativo in cui si collocano le disposizioni censurate.

- 1. In data <u>l'11 marzo 2011</u> i Capi di Stato e di Governo della zona euro hanno sottoscritto il <u>patto "Euro Plus"</u>, condiviso dal Consiglio europeo il 24-25 marzo 2011.
  - Con tale patto gli Stati membri dell'Unione europea hanno assunto l'impegno di adottare misure finalizzate a perseguire gli obiettivi della sostenibilità delle finanze pubbliche, della competitività, dell'occupazione e di recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'Unione europea fissate nel patto di stabilità e crescita, con facoltà di scelta in ordine allo strumento giuridico nazionale di attuazione, purché avente "una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)" e tale da "garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale".
- 2. Con il <u>Trattato sulla stabilità</u>, <u>sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact</u>), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge n. 114 del 2012, gli Stati contraenti (art. 3, comma 2) si sono impegnati a recepire le regole del "patto di bilancio" "tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente preferibilmente costituzionale o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio".
- 3. Lo Stato italiano, in adempimento a questi impegni, ha approvato un'apposita legge costituzionale la n. 1 del 2012, che ha ridisegnato il nuovo sistema di finanza pubblica "con una sua interna coerenza e completezza" (punto 6. del Considerato in diritto) ed ha modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.
- <u>l'art. 81, sesto comma</u>, della Cost. afferma per il "complesso delle pubbliche amministrazioni" i principi dell'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e della sostenibilità del debito, riservando ad una legge del Parlamento approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il potere di stabilire,

\_

<sup>(13)</sup> sul rispetto dei vincoli imposti alla finanza pubblica da parte di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 40 del 2014, 39 del 2014, 138 del 2013, 425 del 2004 e 36 del 2004

<sup>(14)</sup> sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedasi la sentenza n. 425 del 2004 (richiamata dalla pronuncia in esame)

- oltre che il contenuto della legge di bilancio, "le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare" l'implementazione dei due menzionati principi
- <u>secondo</u> il nuovo primo comma dell'<u>art. 97 Cost</u>. "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"
- <u>l'art. 117 della Cost</u>. è stato modificato mediante lo scorporo della "armonizzazione dei bilanci pubblici" dall'endiadi con il "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e la sua inclusione nell'ambito delle materie attribuite dal secondo comma alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
- <u>all'art. 119 Cost.</u> dopo il riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle autonomie territoriali, è stata aggiunta la seguente specificazione: "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci", nonché l'inciso: "concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". Al secondo periodo del sesto comma, secondo cui le autonomie "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento", è stato poi aggiunto l'inciso: "con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio".

#### SENTENZA N. 127/2014

Con sentenza n. 127, depositata il 15 maggio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), sollevate dalla Provincia (ricorso n. 34/2012). Tale disposizione, laddove prevede limiti al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti degli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, in quanto da correlare alla finalità di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Né è configurabile, secondo la Corte, una lesione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati) e, rispettivamente, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 4, primo comma, n. 1), e 8, primo comma, n. 1), dello statuto speciale) posto che, secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza costituzionale, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma determina la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale.

L'art. 79 dello statuto speciale introduce per gli enti autonomi specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la Corte la norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione e le province autonome si conformano alla disciplina legislativa statale, con la conseguenza che l'art. 79 non modifica l'obbligo delle province autonome di adeguamento della loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica (15).

#### SENTENZA N. 175/2014

Con sentenza n. 175, depositata il 13 giugno 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3,

<sup>(15)</sup> sull'art. 79 dello statuto speciale, che introduce per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le province autonome specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, relativamente al solo patto di stabilità interno, vedasi le sentenze nn. 99 del 2014 e 221 del 2013 (richiamate dalla pronuncia in esame)

della legge n. 183 del 2011-Legge di stabilità 2012, impugnato dalla Provicnia con ricorso n. 12/2012.

La Corte costituzionale, richiamando precedente giurisprudenza (16), rileva che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata, debba essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche gli enti ad autonomia differenziata. Lo scopo della riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni ed in base a parametri comuni non soggetti a deroghe, al fine di garantire il raffronto dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

#### SENTENZA N. 237/2014

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia nei confronti del d. l. n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito dalla della legge n. 125 del 2013.

La Provincia aveva impugnato (ricorso n. 4/2014) la disciplina in materia di riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione, denunciando <u>l'introduzione unilaterale di un'ulteriore misura di coordinamento finanziario</u> (rispetto a quella già stabilita dall'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010) con violazione del principio dell'accordo tra Stato e province autonome in materia finanziaria e delle competenze provinciali in relazione agli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento degli enti pubblici locali. La Provincia aveva, altresì, impugnato la disciplina che consentiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. In particolare la Provincia aveva censurato la violazione del sistema dei rapporti tra Stato e Provincia, come definiti dalle norme statutarie e di attuazione

A fronte della clausola di salvaguardia contenuta nel d.l. n. 101 del 2013 (art. 12-bis), che pone in capo alle regioni e province autonome un obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio desumibili dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo la Corte, va esclusa la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto. In particolare la limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti è da ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica in base all'art. 117, terzo comma, della Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di regioni e province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Anche la previsione (art. 1, comma 8), che affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli

<sup>(16)</sup> sulla compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004

finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, secondo la Corte, non può ritenersi applicabile alla Provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis, la quale esclude che la provincia sia tenuta ad attuare norme del decreto, che interferirebbero con precise competenze statutarie.

#### SENTENZA N. 269/2014

Tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)", impugnata dal Governo con ricorso n. 58 del 2012.

Rileva la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della l.p. n. 18 del 2011, laddove consente che il limite di spesa per il personale provinciale sia superato, relativamente al personale assunto con contatto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore, in quanto viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in particolare l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, vincolante anche gli enti ad autonomia differenziata; viola, inoltre le successive leggi contenenti principi di razionalizzazione della spesa pubblica, vincolanti anche le regioni a statuto speciale.

La giurisprudenza costituzionale ha qualificato <u>l'art. 9, comma 1, del d. l. n. 78 del 2010</u>, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in materia di contenimento della spese nel pubblico impiego, come <u>principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche le regioni a statuto speciale</u> (sentenze nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012). Tale disposizione determina il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle regioni e degli enti regionali, agganciandolo a quanto percepito nel 2010 con l'effetto di predeterminare "l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale [...] così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale" (sentenza n. 217 del 2012). Trattasi di <u>vincolo generale di spesa</u>, che può essere legittimamente <u>imposto dallo Stato a tutte le regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari.</u>

L'art. 16, comma 1, della l.p. n. 18 del 2011, laddove consente che tale limite sia oltrepassato relativamente al personale assunto con contatto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore, viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nella parte in cui esclude alcune categorie di dipendenti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

### 2.4.<u>TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA – UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE</u> PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO

#### SENTENZA N. 70/2014

La Corte costituzionale con sentenza n. 70, depositata il 2 aprile 2014, ha accolto il ricorso del Governo (n. 66 del 29 maggio 2013), che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della l. p. n. 4 del 2013 "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013", che ha inserito l'art. 85-ter, rubricato

"Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni", nel Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.

Secondo la Corte costituzionale la disciplina semplificata provinciale per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri <u>viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"</u>, di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 della Costituzione.

Annota, in particolare, la Corte, che la disciplina impugnata attiene al <u>trattamento dei residui di produzione</u>, non riconducibile a competenze regionali o provinciali, né di tipo statutario, né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (<sup>17</sup>). La disciplina statale dei rifiuti costituisce, inoltre, secondo un consolidato indirizzo costituzionale, <u>uno standard di tutela uniforme in materia ambientale</u> anche in attuazione degli obblighi comunitari, che vale sull'intero territorio nazionale, quale limite alla disciplina che regioni e province autonome possono dettare in altre materie rimesse alla loro competenza (<sup>18</sup>).

Sul piano normativo rileva il contrasto della normativa provinciale con il d.lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale", che <u>riserva allo Stato</u> la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza prevedere ambiti di intervento in capo alle Regioni e province autonome (art. 266, comma 7); inoltre l'art. 184- bis del medesimo d. lgs.vo, riguardante il trattamento dei sottoprodotti, prevede che possano "essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti", individuando nel decreto ministeriale la fonte cui competente l'adozione di tali criteri, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

#### SENTENZA N. 86/2014

Per organicità di contenuti, afferendo alla materia dell'ambiente, rileva la <u>sentenza n.</u> <u>86</u>, depositata il 10 aprile 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l.p. n. 20 del 2012 (legge provinciale sull'energia), modificativo dell'art. 16 novies della l.p. n. 18 del 1976 (legge provinciale sulle acque pubbliche), laddove prevede che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, possano ottenere l'aumento della portata massima derivabile "prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque".

Secondo la Corte costituzionale rileva il contrasto con l'art. 12-bis del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici di cui al r.d. n. 1775 del 1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs.vo n. 152 del 2006), ai sensi del quale il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito dell'art. 8, comma 16, del richiamato piano di tutela delle acque.

(17) sull'ascrivibilità del trattamento dei residui di produzione nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 127 del 2010, 249 del 2009 e 61 del 2009

<sup>(18)</sup> con la sentenza n. 300 del 2013 (richiamata dalla pronuncia in esame) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina adottata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 199 l.r. 26 del 2012) in materia di semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, ancorchè di limitata vigenza temporale

La disciplina in esame, ancorché finalizzata ad intenti semplificatori, incide, a giudizio della Corte, sulla materia della <u>tutela dell'ambiente</u>, di esclusiva competenza statale, esorbitando dai limiti consentiti al legislatore regionale, potendo, questi, eventualmente, <u>innalzare il livello di tutela dell'ambiente</u>, <u>ma non ridurre il livello di protezione fissato dal legislatore statale</u>. Secondo la giurisprudenza costituzionale "non è consentito alle regioni ed alle province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost."(19).

#### SENTENZA N. 169/2014

con sentenza n.169, depositata in data 11 giugno 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del decreto legge n. 201 del 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla legge n. 214 del 2011, impugnato dalla Provincia con ricorso n. 34/2012. Tale disciplina, attribuente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di individuare le grandi dighe per le quali, a fronte del concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria l'adozione di interventi a fini di sicurezza, è da ricondurre, secondo la Corte costituzionale, alla competenza primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, oltre che alla competenza provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ambiti relativamente ai quali è preclusa al legislatore l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative (art. 4 d. lgs.vo n. 266 del 1992) (<sup>20</sup>).

L'interferenza statale non trova giustificazione, secondo la Corte, neppure in relazione all'esigenza di coordinamento e collaborazione tra Stato e province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, considerando la disciplina del procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, connotato da modalità di collaborazione paritarie (<sup>21</sup>).

#### SENTENZA N. 269/2014

la sentenza n. 269, depositata il 3 dicembre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)", impugnata dal Governo con ricorso n. 58 del 2012.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, della l.p. n. 18 del 2011, che introduce l'art. 86-ter nel d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente

.

<sup>(19)</sup> conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le Regioni e le province autonome possono soltanto elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. la sentenza n. 151 del 2011 (richiamata dalla pronuncia in esame)

<sup>(20)</sup> Sulla competenza delle province autonome in materia di utilizzazione delle acque vedasi la sentenza n. 412/1994 (richiamata dalla pronuncia in esame)

<sup>(21)</sup> sulla competenza primaria delle Province autonome in materia di attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, vedasi la sentenza n. 109 del 2011 (richiamata dalla pronuncia in esame)

dagli inquinamenti), nella parte in cui prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzatorio. Secondo la Corte costituzionale la disposizione viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e la direttiva del 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento), le quali impongono che tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, compreso lo smaltimento, siano soggette ad autorizzazione preventiva. Viola, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, posto che la previsione di una sanatoria sostanzialmente generalizzata inciderebbe in senso peggiorativo sul livello di tutela assicurato dalla normativa statale (e in particolare dagli artt. 208 e sequenti del d. lgs.vo n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale");

Con la pronuncia in esame la Corte ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 5, della citata l.p. n. 18 del 2011, che introduce l'art. 86-quater nel D.P.P n. 1-41/Legisl del 1987, nella parte in cui prevede, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Secondo la Corte la disposizione impugnata viola l'art. 117, primo comma, della Cost., per contrasto con la normativa comunitaria (direttive n. 2008/1/CE, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, e n. 2008/98/CE, in materia di rifiuti, che rinvia all'elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione n. 2000/532/CE), le quali subordinano tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, compreso lo smaltimento, all'ottenimento di autorizzazione preventiva. Viola, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, posto che la previsione di una sanatoria sostanzialmente generalizzata con riferimento allo smaltimento delle terre e rocce da scavo inciderebbe in senso peggiorativo sul livello di tutela assicurato dalla normativa statale, anche perché la distinzione tra violazioni "documentali o formali" e violazioni "sostanziali", su cui la disposizione si basa, risulterebbe generica.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 285 del 2013, 244 del 2011, 249 del 2009, 62 del 2008) la disciplina dei rifiuti "si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali" (così, in particolare, la sentenza n. 249 del 2009).

#### 3. GIUDIZI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Dalla verifica ricognitiva del contenzioso costituzionale riguardante la Provincia autonoma di Trento, riferito all'arco temporale dell'anno 2014, emerge che una sola pronuncia è stata emessa in sede di giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza n. 137/2014).

#### 3.1. SENTENZA N. 137/2014

Con sentenza n. 137, depositata il 21 maggio 2014, la Corte costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso (n. 15/2012) per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento nei confronti del d.p.c.m., dd. 20 luglio 2012, riguardante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Secondo la Corte costituzionale l'attribuzione di poteri, compiti e funzioni in materia di servizio idrico alla predetta Autorità nei confronti delle province autonome contrasta con il quadro statutario delle competenze e con la gestione integrale del servizio demandata alla Provincia.

Rileva la competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5) ed opere idrauliche (art. 8, n. 24), nonché la competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità (art. 9, nn. 9 e 10). Ai sensi dell'art. 14 dello statuto l'utilizzazione delle acque pubbliche avviene in base ad un Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia (approvato con d.p.r. 15.02.2006), il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2, d.p.r. n. 381 del 1974). Sulla base delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 115 del 1973 la Provincia esercita, inoltre, le attribuzioni in materia di demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento (22).

In relazione all'indicato quadro statutario la Corte costituzionale ha riconosciuto, fin dalla sentenza n. 412 del 1994, l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, a fronte della quale la Provincia ha definito in modo puntuale l'assetto organizzativo del servizio idrico integrato provinciale (23). Tale competenza, incidente non solo sull'organizzazione e programmazione del servizio, ma anche sui criteri di determinazione delle tariffe, da intendersi quale corrispettivo del servizio medesimo (sentenze nn. 335 del 2008 e 233 del 2013), secondo la Corte, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, posto che la riforma del Titolo V della Costituzione, in forza della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia della Provincia (sentenza n. 233 del 2013).

La presenza nel d.p.c.m. della <u>clausola di salvaguardia</u> (art. 4), ai sensi della quale "Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione", porta a ritenere inapplicabili alla Provincia le previsioni contenute nell'impugnato art. 3, comma 1, operando tali clausole quale limite all'applicazione di norme statali incompatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione (<sup>24</sup>).

(23) sulla competenza provinciale in materia di servizio idrico vedasi le sentenze nn. 335 del 2008 e 233 del 2013 (richiamate dalla pronuncia in esame)

<sup>(22)</sup> sul rapporto tra competenze riservate dagli statuti speciali alle province autonome e le competenze esclusive devolute allo Stato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione vedasi le sentenze (richiamate dalla pronuncia in esame) nn. 357 del 2010 e 233 del 2013

<sup>(24)</sup> sull'inapplicabilità della normativa censurata in presenza della clausola di salvaguardia vedasi la sentenza n. 241 del 2012 (richiamata dalla pronuncia in esame)

#### 4. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

#### 4.1. SENTENZA N. 187/2014

Con sentenza n. 187, depositata il 2 luglio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della l.p. sugli espropri (n. 6 del 1993), riguardante l'indennità per le aree non edificabili per violazione degli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU.

La disciplina censurata, sostanzialmente coincidente con quella nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 181 del 2011, prevede che l'indennità di espropriazione corrisponda al valore agricolo medio, che deve essere attribuito all'area, quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo.

La questione era stata sollevata con ordinanza della Corte di appello di Trento del 12 luglio 2012 (n. 226), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2012, 1ª serie speciale n. 42.

Secondo la Corte costituzionale il valore tabellare indicato dal legislatore provinciale prescinde dalle caratteristiche specifiche del bene e da ogni dato valutativo inerente al valore intrinseco del terreno, rilevando quale criterio astratto, che non rispetta i canoni del valore di mercato di derivazione comunitaria e del 'serio ristoro' richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (25), pur riconoscendo, come affermato nella sentenza n. 181 del 2011, che "il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale...".

#### 5. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE PENDENTE RIFERITO ALL'ANNO 2014

#### 5.1. GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Otto sono i giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi nel corso dell'anno 2014, di cui sette promossi dalla Provincia e uno dallo Stato (tutti in attesa di definizione).

### 5.1.1. <u>GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PENDENTI</u> PROMOSSI DALLA PROVINCIA

Numerose sono le questioni portate all'esame della Corte costituzionale nell'anno 2014, inerenti all'assetto finanziario definito dallo statuto (Titolo VI) e dalle norme di attuazione (d.lgs.vo n. 268 del 1992), ed in particolare dall'articolo 104 dello statuto speciale che, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'articolo 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando, così, la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale (sentenza n. 133 del 2010).

#### 1. RICORSO N. 3 DD. 07.01.2014

politic

riguarda l'impugnativa del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, concernente "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazioni guadagni e di

<sup>(25)</sup> sulla necessità imposta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che l'indennità di espropriazione si ponga in un ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, onde assicurare all'espropriato un serio ristoro, vedasi la sentenza n. 348 del 2007 (richiamata dalla pronuncia in esame)

trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La Provincia denuncia la <u>violazione dell'autonomia finanziaria e del principio di ragionevolezza</u>. L'impugnata disciplina non prevede, secondo la ricorrente, in luogo della diretta assegnazione di risorse statali ai singoli comuni, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia stessa, affinchè essa ne disponga nel rispetto delle competenze statutarie in materia di finanziamento dei comuni secondo un modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia, in cui la Provincia costituisce punto di snodo necessario tra lo Stato e i comuni, nel quale si valutano le necessità del sistema locale e dei singoli comuni, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i comuni stessi, al livello provinciale, escludendo, comunque, trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni.

#### 2. RICORSO N. 14 DD. 05.03.2014

riguarda l'impugnativa della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729.

La Provincia impugna varie disposizioni accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. In particolare l'art. 104 dello Statuto richiede la conclusione di un accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari tra Stato e province autonome.

#### 3. RICORSO N. 29 DD. 07.04.2014

riguarda l'impugnativa del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Riguarda la disciplina dettata dall'articolo 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU), comma 8, del decreto legge n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014, relativamente al rimborso del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome, dall'estensione alla seconda rata delle esenzioni dal pagamento dell'IMU, già introdotte per la prima rata. L'impugnativa trova fondamento, secondo la Provincia, nella violazione del sistema statutario, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome (modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'articolo 104 dello Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, da ultimo, con la legge n. 147 del 2013).

#### 4. RICORSO N. 65 DD. 26.08.2014

Riguarda l'impugnativa del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La normativa statale censurata si caratterizza, a giudizio della Provincia, per la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Lo statuto speciale disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, affidando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. In particolare l'articolo 79 dello statuto disciplina in modo puntuale le modalità del concorso della Regione e delle province autonome al consequimento degli obiettivi di pereguazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, statuendo la non applicazione delle misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto) con attribuzione alle province degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e delle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, nonché alle aziende sanitarie.

#### 5. RICORSO N. 82 DD. 27.10.2014

Riguarda l'impugnativa del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La Provincia censura la disciplina statale in quanto prevede l'aumento del contributo unificato (previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia").

Secondo la Provincia, la normativa in esame si pone in contrasto con l'assetto finanziario e tributario, definito dal Titolo VI dello Statuto, contenente l'attribuzione alle province autonome, nella proporzione indicata nello Statuto stesso, di tutte le entrate tributarie erariali, comunque, riscosse nell'ambito del rispettivo territorio, non spettanti alla Regione o ad altri enti pubblici, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nello Statuto medesimo (articolo 75, comma 1, lettera q), dello Statuto).

Annota, inoltre, la Provincia che la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi riscossi nel territorio delle province stesse opera, ai sensi delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, solamente nel caso in cui detto gettito sia destinato per legge a finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica o dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio di funzioni statali delegate alla regione e sia utilizzato per la copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, purché esso risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile

#### 6. RICORSO N. 83 DD. 27.10.2014

Riguarda l'impugnativa del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La Provincia censura la disciplina statale in quanto prevede la copertura di nuovi oneri attraverso l'aumento di entrate erariali dirette (l'IRPEF) riscosse nell'ambito del

territorio provinciale. Secondo la Provincia la disciplina statale è lesiva dell'autonomia statutaria per violazione delle previsioni relative alla riserva all'erario di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché per violazione degli artt. 75 e 79 dello Statuto riguardanti la compartecipazione delle Province autonome ai gettiti erariali riscossi sul loro territorio e degli artt. 103 e 104 dello Statuto medesimo, i quali sanciscono il principio dell'accordo, cui debbono informarsi i rapporti finanziari tra Stato e province autonome. Rileva, infine, la violazione dell'art. 107 dello Statuto relativo alle procedure pattizie di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto.

### 5.1.2. <u>GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PENDENTI PROMOSSI DALLO STATO</u>

#### 1. RICORSO N. 46 DD. 26.06.2014

Riguarda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 2), lett. a) e b) e dell' art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)".

L'impugnativa ha ad oggetto la disciplina dell'accesso all'edilizia agevolata per contrasto con la disciplina dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto determinante il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con violazione all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con sentenza n. 297 del 2012 la Corte costituzionale ha inquadrato la disciplina dell'ISEE nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui al citato art. 117 della Costituzione, in quanto la normativa ISEE determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali essenziali, ovvero e' "l'indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale". Tale disciplina, secondo la Corte, riguarda, quindi, l'identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto sull'intero territorio nazionale

5.2. <u>GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE PENDENTI</u> Due sono i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale promossi nel corso dell'anno 2014 (in attesa di definizione).

# 1. ORDINANZA N. 93 DD.05.02.2014 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO – GIUDICE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Riguarda il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1998 in materia di interventi assistenziali in favore degli invalidi (come modificato dall'art. 49 della l.p. n. 3 del 1999 e dall'art. 87 della l.p. n. 1 del 2002), vigente fino al 29.10.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della l.p. n. 27 del 2010), sollevato dal Tribunale di Trento (Giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), laddove subordina l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno.

La questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio proposto a seguito del parziale riconoscimento da parte della Provincia del diritto all'erogazione di tale assegno in relazione al mancato possesso da parte del ricorrente della carta di soggiorno. La questione rileva nell'ambito della successione di norme, afferenti ai requisiti per

l'accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 4 della l.p. n. 7 del 1998 a favore degli invalidi, con conseguente frazionamento della relativa disciplina sul piano temporale. In data 29 dicembre 2010 era entrata in vigore la l.p. n. 27 del 2010, il cui art. 45, primo comma, aveva modificato l'art. 4, terzo comma, della l.p. n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, requisito questo posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che la Provincia aveva corrisposto l'assegno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, escludendo qualsiasi effetto retroattivo

Secondo il Giudice remittente tale disciplina viola la costituzione sotto vari profili (artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38) e lo statuto speciale (art. 4).

### 2. ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZ. QUINTA) N. 236 DD. 20.05.2014 (DEP. IN DATA 28.07.2014)

dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della l.p. 16 giugno 2006 n. 3 in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

I comuni sono titolari "naturali" delle funzioni amministrative a livello locale (art. 118 della Costituzione); le funzioni amministrative comunali nel territorio della Provincia di Trento vengono, peraltro, a subire una rilevante compressione a favore di un nuovo ente intermedio non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, né tantomeno dai decreti legislativi di trasferimento alla Regione stessa o alle province e, comunque, non allineabile alle comunità montane o alle unioni di comuni, considerato il sistema di elezione a suffragio universale diretto dell'assemblea della Comunità (di valle) (per due terzi), ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) l. p. n. 3/2006.

Con l'ordinanza il CdS solleva la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V della I. p. n. 3 del 2006 (artt. 15-21) in relazione agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione e dello Statuto speciale, laddove prevede la competenza della Regione ad emanare norme legislative in materia di ordinamento dei comuni.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ricorda i precedenti interventi della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 876 del 26 luglio 1988) nel giudizio di legittimità costituzionale della l.p. n. 8 del 1982 sull'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea comprensoriale, promosso con ordinanza emessa il 7.02.1984 dal Consiglio di Stato, Sez IV. In quella sede la Corte aveva osservato di aver già avuto modo di occuparsi (sent. n. 107 del 1976) del problema dell'elezione diretta da parte dell'intero corpo elettorale dell'organo rappresentativo di enti esponenziali di comunità locali, diversi dagli enti previsti dall'art. 114 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale della l.r. siciliana, che aveva previsto l'elezione a suffragio universale e diretto dei consigli di quartiere. Secondo la Corte a fugare ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo di tale organismo, rilevava, appunto, la sua elezione a suffragio universale.

### 5.3. <u>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE PENDENTE RIFERITO ALL'ARCO TEMPORALE 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2</u>014

Una valutazione complessiva del contenzioso costituzionale promosso nell'arco temporale preso in esame (attualmente pendente) evidenzia, relativamente all'enucleazione delle censure portate all'esame del Giudice delle leggi, la loro sostanziale riconducibilità alla materia dell'ordinamento finanziario-tributario ed ai correlati profili inerenti al concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché alle misure di coordinamento della finanza pubblica, anche per

quanto attiene la loro incidenza sull'assetto ordinamentale della Provincia e degli enti locali.

Cospicuo è il contenzioso promosso in relazione alla violazione della disciplina statutaria riguardante l'ordinamento e l'autonomia finanziaria, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonché le modalità del concorso della Provincia medesima al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica. Lo statuto speciale prevede, relativamente alle disposizioni in materia finanziaria, una sorta di "decostituzionalizzazione" della disciplina, posto che le norme statutarie possono essere modificate attraverso una legge ordinaria dello Stato, il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo Stato e la Provincia.

Rileva, in particolare, l'articolo 79 dello Statuto, che disciplina in modo puntuale i termini e le modalità del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, escludendo l'applicazione delle misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto). In tale ambito è, altresì, previsto che non trovino applicazione per le province autonome le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 79 dello Statuto, fermo restando che alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, provvedono la regione e le Province autonome, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti statutari (art. 79, comma 4, statuto).

Plurimi sono i ricorsi con cui la Provincia ha censurato la violazione del "principio consensuale", che deve essere rispettato nella procedura "rinforzata" di formazione delle speciali leggi ordinarie previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale per la modificazione della disciplina riguardante i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome, abilitando, così, la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il suddetto principio.

Del resto, la Corte costituzionale, se da un lato, ha affermato la non contestabilità del "potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti" (<sup>26</sup>), vincoli che devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica, ha, peraltro, riconosciuto che tale obbligo deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette regioni, in forza dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, affermanti la valenza del metodo pattizio (<sup>27</sup>), quale criterio generale di regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia.

,

<sup>(26)</sup> sentenza n. 36 del 2004

Le varie normative statali censurate si caratterizzano, a giudizio della Provincia, per la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Rileva, in tale ambito, l'articolo 75 dello statuto, il quale attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici) ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

In relazione alle funzioni in materia di finanza locale, attribuite alle province autonome ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto, costante è l'osservazione della Provincia in ordine alla loro riqualificazione, essendo ascritte non più alla potestà concorrente, ma alla potestà legislativa primaria, con sottoposizione ai corrispondenti limiti tipici (contenuti nell'articolo 4 dello Statuto speciale: armonia con la Costituzione, rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme di riforma economico-sociale), e ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 80, comma 4, Statuto). L'articolo 80 attribuisce, inoltre, alla potestà legislativa delle province autonome la disciplina dei nuovi tributi locali e dei tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione. Rileva, altresì, l'articolo 81, comma 2, dello statuto speciale, il quale prevede che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province autonome corrispondano ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente

Nell'ambito della normativa di attuazione statutaria l'articolo 17 del decreto legislativo n. 268 del 1992, attribuendo alle province autonome le funzioni statali in materia di finanza locale (comma 1), prevede che le medesime disciplinino con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, escludendo trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni, nonché forme di contribuzione diretta o versamenti dei comuni medesimi allo Stato.

della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

"In definitiva, secondo il modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia la Provincia autonoma appare il baricentro del sistema, il punto di snodo necessario tra lo Stato e i Comuni, il punto nel quale si valutano correttamente e specificamente le necessità del sistema locale e dei singoli comuni, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i Comuni stessi, al livello provinciale: un modello concretamente realizzato sin dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, recante «Norme in materia di finanza locale», in seguito costantemente mantenuta ed aggiornata; un modello che, palesemente, esclude trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni, i quali darebbero vita ad una impropria «amministrazione» statale dei comuni trentini, in violazione dei compiti affidati alla Provincia dagli articoli 80 e 81 dello Statuto, e rappresenterebbero un momento di incoerenza e di irrazionalità del sistema, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost." (ricorso n. 3/2014),

Plurime sono le contestazioni della Provincia in ordine alla violazione della disciplina della riserva all'erario. La normativa di attuazione statutaria contiene una disciplina organica e regola tassativamente le relative ipotesi (articoli 9, 10 e 10-bis del citato decreto legislativo n. 268 del 1992).

La Provincia ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (<sup>28</sup>), ai sensi della quale la riserva al bilancio statale di gettiti di natura tributaria, devoluti ordinariamente alle province autonome, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto speciale, è legittima soltanto se soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992.

Secondo la Corte costituzionale tale articolo richiede, per la legittimità della riserva statale, che:

- a) detta riserva sia giustificata da "finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione" (art. 10-bis, comma 1, lettera b);
- b) il gettito sia destinato per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali";
- c) il gettito sia "temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile".

La Provincia ha, altresì, più volte rilevato che la disciplina statale impugnata appare irrispettosa delle norme di attuazione relative ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale e provinciale nelle materie di competenza di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Laddove ricorra un caso di sopravvenienza della legislazione statale, che incida su materie di competenza delle province autonome, opera nei confronti della preesistente legislazione provinciale il meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 266 del 1992, vale a dire non già sostituendo in via immediata la legislazione provinciale, bensì imponendo alle province di adeguare la propria legislazione, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto o nel più ampio termine dallo stesso stabilito, ai vincoli discendenti, a seconda del tipo di competenza legislativa provinciale coinvolta, dai principi dell'ordinamento giuridico o dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica o dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato, desumibili dalle disposizioni della legge statale in relazione al loro concreto contenuto. Solo nel caso di mancato adeguamento entro il termine stabilito, la legislazione provinciale non adeguata è suscettibile di essere caducata per sopravvenuta illegittimità costituzionale su ricorso del Governo, restando nel frattempo applicabili le norme provinciali preesistenti e vigenti.

Rileverebbe, inoltre, nei contenziosi presi in esame, l'ulteriore violazione del citato decreto legislativo n. 266 del 1992, laddove prevede (art. 4) che nelle materie di competenza delle province autonome, la legge non possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.

<sup>(28)</sup> sentenze nn. 182 del 2010 e 142 del 2012

Esula dalla materia finanziaria il ricorso (n......) promosso dalla Provincia finalizzato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2), dell'articolo 17-bis e dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

La Provincia censura la disciplina statale, in quanto incide in modo puntuale su ambiti di competenza provinciale, quali la materia urbanistica, delle acque pubbliche, dell'ambiente e degli esercizi turistici.


Gianna Morandi

18 dicembre 2014


#### **DATI DI SINTESI**

I grafici 1, 2 e 3 evidenziano la dimensione quantitativa del contenzioso costituzionale riferito al 2014, relativamente alla tipologia dei giudizi (giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in via incidentale e giudizi per conflitto di attribuzione) e alle corrispondenti pronunce adottate.


#### **GRAFICO 1**



#### **GRAFICO 2**



#### **GRAFICO 3**



Nel corso del 2014 sono stati depositati nove ricorsi riferiti a giudizi di legittimità costituzionale in via principale, di cui sei promossi dalla Provincia, uno dallo Stato. Sono stati inoltre presentati due ricorsi riferiti a giudizi di legittimità in via incidentale (tutti in attesa di definizione alla data del 31.12.2014).

#### RICORSI PROMOSSI NEL CORSO DEL 2014 Relativi a giudizi di legittimità costituzionale in via principale e a giudizi per conflitto di attribuzione

	RICORSO	TIPO GIUDIZIO	ENTE RICORRENTE	DECISIONE
1	ricorso n. 3/2014 depositato il 07.01.2014 G.U. 05.02.2014, 1ª serie speciale n. 7		Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	
2	ricorso n. 4/2014 depositato il 07.01.2014 G.U. 12.02.2014, 1ª serie speciale n. 8	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	con sentenza n. 237 del 16.10.2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia
3	ricorso n. 14/2014 depositato il 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	
4	ricorso n. 29/2014 depositato il 07.04.2014 G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	
5	ricorso n. 46/2014 depositato il 26.06.2014 G.U. 27.08.2014, 1ª serie speciale n. 36	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento	
6	ricorso n. 65/2014 depositato il 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45	costituzionale in via principale	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
7	ricorso n. 82/2014 depositato il 27.10.2014 G.U. 17.12.2014, 1ª serie speciale n. 52	costituzionale in via principale	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
8	ricorso n. 83/2014 depositato il 27.10.2014 G.U. 24.12.2014, 1ª serie speciale n. 53	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	

## Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale promossi nell'anno 2014 attualmente pendenti

1	ordinanza n. 93 dd.05.02.2014  Tribunale ordinario di Trento – Giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - del 05.02.2014  G.U. 11.06.2014, 1a serie speciale n. 25	del 2002), vigente fino al 29.10.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della l.p. n. 27 del 2010), sollevato dal Tribunale di Trento, laddove subordina l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno
2	ordinanza n. 236 dd. 28.07.2014 Consiglio di Stato (sez. Quinta) dd. 20.05.2014 (dep. in data 28.07.2014) G.U. 11.06.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 25	solleva la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V della I. p. n. 3 del 2006 (artt. 15-21, ivi compreso l'art. 19 istituente l'analogo Comun General de Fascia riguardante i Comuni interessati dalle minoranze ladine, mochene e cimbre) in relazione agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione e dello Statuto speciale, laddove prevede la competenza della Regione ad emanare norme legislative in materia di ordinamento dei comuni. Rileva, inoltre, il problema dell'elezione diretta da parte dell'intero corpo elettorale dell'organo rappresentativo di enti esponenziali di comunità locali, diversi dagli enti previsti dall'art. 114 Cost. (sentenza n. 876 del 26 luglio 1988 giudizio di legittimità costituzionale della I.p. n. 8 del 1982 sull'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea comprensoriale, promosso con ordinanza emessa il 7.02.1984 dal Consiglio di Stato, Sez IV)

### DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XV LEGISLATURA PROVINCIALE

2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali ...)

#### **ANNO 2014**

	_	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
ı	۱.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
		28	25.02.2014	sentenza (red. Cassese) G.U. 05.03.2014, 1ª serie speciale n. 11  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 152/2012 depositato in data 17.10.2012 pubblicato in G.U. 05.12.2012, 1ª serie speciale n. 48  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26 settembre 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 14, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 1 voto	4.4. (opere pubbliche)  1.6. (ordinamen to della Provincia)  1.8.2. (finanza locale)	83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (articolo 16, comma 10-bis, articolo 17-ter, comma 5, articolo 37, commi da	

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			di astensione			di attuazione di cui al d. Igs.vo n. 268 del 1992 e al D.P.R. n. 526 del 1987  La disciplina impugnata riguarda le gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, definendo i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, durata delle concessioni, condizioni e criteri di ammissione alle gare, contenuti del bando di gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell'offerta, nonché l'onerosità delle concessioni messe a gara. Secondo la Corte costituzionale trattasi di normativa finalizzata ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia nel rispetto di condizioni omogenee valide sul territorio nazionale e che, al pari di quella che disciplina le procedure di gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, rientra nella materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) della costituzione). La normativa impugnata incide, inoltre, su ambiti che la normativa di attuazione statutaria in materia di energia di cui al D.P.R. n. 235 del 1977 considera espressamente quali limiti della legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni (art. 1-bis, commi 2 e 16)
2	39	06.03.2014	sentenza (red. Mattarella) G.U. 12.03.2014, 1ª serie speciale n. 12 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordiname nto e organizza	urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012",	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 18/2013 depositato in data 12.02.2013 pubblicato in G.U. 06.03.2013, 1a serie speciale n. 10  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 30.01.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 30.01.2013, n. 2, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti contrari e 8 voti di astensione	zione finanziari a della Provincia  (1.7.) enti locali	213, limitatamente ai seguenti articoli: articolo 1, comma 16, nella parte in cui non prevede che l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alle disposizioni dell'articolo in esame avvenga con le procedure e con le	alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»; anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV, agli artt. 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale, all'art. 16 del decreto legislativo n. 268 del 1992, all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente a esso spettante nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	pubblicazione  Materia  Parti/ricorso esame in commissione	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
						disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche trovano fondamento oltre che nell'art. 100 della costituzione (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti "sulla gestione del bilancio dello Stato" deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza delle regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni (art. 119 cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata  la disciplina impugnata (art. 1, comma 11, terzo periodo), laddove prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale, introduce una misura repressiva di carattere sanzionatorio ex lege, senza alcuna graduazione da parte della Corte dei conti dell'attività sanzionatoria in relazione al vizio riscontrato nel rendiconto e senza la possibilità che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò incide sulla separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, che la giurisprudenza costituzionale ha posto a fondamento della conformità a

	Estremi d	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
3	70	02.04.2014	sentenza (red. Morelli) G.U. 09.04.2014, 1ª serie speciale n. 16 giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 66/2013 depositato in data 29.05.2013 pubblicato in G.U. 31.07.2013, 1ª serie speciale n. 31	4.8. (ambiente)	legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013) (art. 19)	scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni", nel D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2
						"Norme in materia ambientale". Annota, inoltre, la Corte costituzionale, che la disciplina impugnata attiene al trattamento

	Estremi della decisione		Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
4	86	10.04.2014	sentenza	2.3.	legge provinciale 4 ottobre 2012,	dei residui di produzione, che non è riconducibile a nessuna competenza regionale o provinciale, né statutaria, né, desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001  La disciplina statale dei rifiuti costituisce, inoltre, secondo un consolidato indirizzo costituzionale, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale anche in attuazione degli obblighi comunitari, che vale sull'intero territorio nazionale, quale limite alla disciplina che regioni e province autonome possono dettare in altre materie rimesse alla loro competenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della
7	50	10.04.2014	(red. Carosi) G.U. 16.04.2014, 1a serie speciale n. 17  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento  ricorso n. 186/2012 depositato in data 11.12.2012 pubblicato in G.U. 23.01.2013, 1a serie speciale n. 4	(energia)	n. 20, "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e	dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della l.p. n. 20 del 2012  l'art. 25 della l.p. n. 20 del 2012 (legge provinciale sull'energia), modifica l'art. 16 novies della l.p. n. 18 del 1976 (legge provinciale sulle acque pubbliche), prevedendo che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, possano ottenere l'aumento della portata massima derivabile

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
		10.04.0044				delle acque.  La disciplina in esame, ancorchè finalizzata ad intenti semplificatori, incide, a giudizio della Corte, sulla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, esorbitando dai limiti consentiti al legislatore regionale, potendo, questi, eventualmente, innalzare il livello di tutela dell'ambiente ma non ridurre il livello di protezione fissato dal legislatore statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale "non è consentito alle regioni ed alle province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost " (ex plurimis, sentenza n. 151 del 2011)  la dichiarazione di illegittimità costituzionale si riferisce al testo dell'articolo 16 novies della l.p. n. 18 del 1976 antecedente alla modifica operata dall'articolo 76 della l.p. n. 25 del 2012 - legge finanziaria provinciale 2013, che (sostituendo il comma 3 bis della dell'art. 16 novies della 1.p. n. 18 del 1976) ha introdotto l'obbligo di procedere alla valutazione di cui al citato articolo 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933 secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 16, del piano di tutela delle acque
5	88	10.04.2014	sentenza (red. Coraggio) G.U. 16.04.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 17 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	(1.6.) ordinamento e organizzazi one finanziaria della Provincia	l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" (articoli 9, commi 2 e 3; articolo 10, commi	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo"; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 49/2013 depositato in data 21.03.2013 pubblicato in G.U. 24.04.2013, 1a serie speciale n. 17  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.03.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.03.2013, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 2 voti di astensione	(1.8.2.) finanza locale (1.7.) enti locali		sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", anziché "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni";  3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale, nonché all'art. 17 delle norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 268 del 1992, all'art. 31 della 1. p. n. 7 del 1979, all'art. 25 della 1.p. n. 3 del 2006, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge n. 220 del 2010 e alla legge n. 42 del 2009;  4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione;  5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 dello statuto speciale;  7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione  8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012 secondo il Giudice delle leggi la disciplina statale sull'indebitamento non viola l'autonomia finanziaria della Provincia ed il principio consensuale nella determinazione del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
						obiettivi di finanza pubblica, riconosciuti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Trattasi di disciplina implicante vincoli di carattere generale, strettamente connessa ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, da applicarsi al "complesso delle pubbliche amministrazioni" (artt. 81, sesto comma, 97 e 119 della Cost., nonché art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012) ed oggetto di regolamentazione esclusiva da parte dello Stato.  Secondo la Corte costituzionale, ancorchè i vincoli imposti alla finanza pubblica siano indirizzati in via prioritaria allo Stato, sul piano applicativo coinvolgono tutti gli enti, che concorrono alla formazione del "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni", in relazione al quale va vagliato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. Trattasi di legislazione, che trova, quindi, fondamento oltre nei principi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell'ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), anche negli artt. 11 e 117, primo comma, della Cost.  Per quanto attiene alla violazione del principio consensualistico, sostenuta dalla Provincia, secondo la Corte vale il principio secondo cui la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, della Cost. trova "applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria" (sentenza n. 425 del 2004)  La Corte costituzionale, a fronte della rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria della Provincia del concorso alla sostenibilità del debito pubblico e della necessità di armonizzare l'esercizio unitario di determinate competenze con le funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, ha, peraltro,

	Estremi d	ella decisione	Tipo della decisione			
N	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
						riconosciuto l'importanza del pieno coinvolgimento degli enti ad autonomia differenziata, da realizzarsi non nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, bensì nella Conferenza unificata attraverso lo strumento dell'intesa, considerando il sacrificio imposto, sotto il profilo quantitativo, e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata
6	127	15.05.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1a serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 34/2012 depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1a serie speciale n. 13  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione	1.8.2. (finanza locale)  1.6. (ordiname nto della Provincia)  1.7. (enti locali)	n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, del d. l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.p.r. n. 670 del 1972 e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001dalla Provincia  l'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, laddove prevede limiti al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei collegi dei revisori dei conti degli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, in quanto da correlare alla finalità di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Né è configurabile, secondo la Corte, una lesione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati) e, rispettivamente, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 4, primo comma, n. 1), e 8, primo comma, n. 1), dello statuto speciale) posto che, secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza costituzionale, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma determina la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
7	400	45.05.0044		100	10 10 10 100	l'art. 79 dello statuto speciale introduce per gli enti autonomi specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la Corte la norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione e le province autonome si conformano alla disciplina legislativa statale, con la conseguenza che l'art. 79 non modifica l'obbligo delle Province autonome di adeguamento della loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica
7	129	15.05.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n.	nto della Provincia) 1.7.	recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (articoli 4,	cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge n. 183 del 2011, promossa dalla Provincia, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, n. 10), e 107

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			
8	137	21.05.2014	sentenza (redattore Tesauro) G.U. 28.05.2014, 1ª serie speciale n. 23 giudizio per conflitto di attribuzione Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 15/2012 depositato il 06.12.2012 pubblicato in G.U. 16.01.2013, 1ª serie speciale n. 3 deliberazione della Giunta provinciale 23.11.2012, n. 2550	2.3. (energia) 4.3. (risorse idriche)	Stato con atto di contenuto sostanzialmente normativo ed in contrasto con la propria base giuridica, definire i poteri, i compiti e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nei confronti della Provincia, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale, in relazione al servizio idrico, nei modi e con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20.07.2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" di annullare: l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20.07.2012 nella sua interezza ed in particolare le	annulla le lettere e) ed o) dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle province autonome di Trento e di Bolzano  l'attribuzione di poteri, compiti e funzioni, in materia di servizio idrico, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas previsti dal d.p.c.m. 20 luglio 2012 contrasta con il quadro statutario delle competenze e con la gestione integrale del servizio demandata alla Provincia; la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5) ed opere idrauliche (art. 8, n. 24), nonché competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità (art. 9, nn. 9 e 10). Sulla base dell'art. 14 dello statuto l'utilizzazione delle acque pubbliche avviene in base ad un Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia (approvato con d.p.r. 15.02.2006), il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2, d.p.r. n. 381 del 1974). Sulla base delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 115 del 1973 la Provincia esercita le attribuzioni in materia di demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle

	Estremi d	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
					cui si applicano nella Provincia di Trento	idrico, a fronte della quale la Provincia ha definito in modo puntuale l'assetto organizzativo del servizio idrico integrato provinciale. Tale competenza, rilevante non solo in ordine all'organizzazione e programmazione del servizio, ma anche in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe, da intendersi quale corrispettivo del servizio medesimo (sentenze nn. 335 del 2008 e 233 del 2013), non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, posto che la riforma del Titolo V della Costituzione, in forza della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia della Provincia (sentenza n. 233 del 2013)
9	144	28.05.2014	sentenza (red. Grossi) G.U. 04.06.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 24  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1 <sup>a</sup>	1.8.2. (finanza locale)  1.6. (ordiname nto della Provincia)  1.7. (enti locali)	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (articoli: 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26)	cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 dello statuto speciale; agli artt. 2 e 4 del d. lgs.vo n. 266 del
			serie speciale n. 9  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012			dell'"organizzazione amministrativa" (ai sensi dell'art. 8, n. 1, dello statuto, ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole), posto che il procedimento amministrativo non ricade in una materia autonoma ma è connesso, da un lato, a singole materie, dall'altro,

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			all'organizzazione amministrativa dei vari enti.  Dopo la proposizione del ricorso, l'art. 37-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha previsto l'abrogazione dell'art. 43 del d. l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 232 del 2011, in relazione alla sua applicazione anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Poiché le censure riguardavano proprio la portata applicativa della disciplina delle "zone a burocrazia zero" dettata dall'art. 43, la disciplina sopravvenuta incide direttamente sulla normativa impugnata, determinandone l'inapplicabilità
10	169	11.06.2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 34/2012 depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	1.8.2. (finanza locale)  1.6. (ordiname nto della Provincia)  1.7. (enti locali)	n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, del d. l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 13) e 24), 9, numero 9), e 16 dello statuto speciale, nonché agli artt. 1, 5, comma 1, 19 e 33-37 del d.P.R. n. 381 del 1974, ed agli artt. 2 e 4 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 l'art. 43, comma 8, del d. l. n. 201 del 2011 attribuisce agli organi statali competenti - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, "le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi", allo scopo di garantire la difesa del suolo ed in particolare di agevolare la realizzazione di interventi atti a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico derivante dall'eventuale ostruzione degli organi di scarico delle suddette grandi dighe.  Il giudice delle leggi rileva l'illegittimità costituzionale di tale

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			dd. 27 marzo 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione			norma in quanto tale disciplina è riconducibile alla competenza primaria (art. 8, primo comma, numero 13), dello statuto) in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, oltre che alla competenza provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, primo comma, numero 9 statuto), ambiti rispetto ai quali è precluso al legislatore attribuire ad organi statali funzioni amministrative (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992).  Né l'interferenza degli organi statali in un complesso di funzioni di competenza della Provincia può trovare fondamento nell'ineludibile esigenza di coordinamento e collaborazione fra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, in quanto essa è alla base della puntuale disciplina dettata dallo statuto all'art. 14 ed agli artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974 con riguardo al procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, procedimento che si snoda secondo modalità di collaborazione fra Provincia autonoma e Stato specifiche e paritarie.
11	175	13/06/2014	sentenza (red. Mazzella) G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012	1.8.2. (finanza locale)  1.6. (ordiname nto della Provincia)  1.7. (enti locali)		riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1a serie speciale n. 9  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			la Corte costituzionale, richiamando precedente giurisprudenza, rileva che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011, il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata, deve essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche gli enti ad autonomia differenziata. Lo scopo della riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni ed in base a parametri comuni non soggetti a deroghe, al fine di garantire il raffronto dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
12	187	02.07.2014	sentenza (red. Criscuolo) G.U. 09.07.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 29 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza Corte di appello di Trento del 12.07.2012 n. 226 pubblicata in G.U. 24.10.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 42	4.2. (espropria zione)	costituzionale in via incidentale dell'articolo 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
						costituzionale il valore tabellare, così calcolato, prescinde da ogni dato valutativo inerente al valore intrinseco del terreno e ai requisiti specifici dell'area oggetto del procedimento espropriativo. Trattasi, secondo il Giudice delle leggi, di un criterio astratto, che prescinde dal valore di mercato prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 181 del 2011 e sentenza n. 348 del 2007, punto 5.7 del Considerato in diritto) con conseguente violazione degli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU
13	217	18.07.2014	sentenza (red. Napolitano) G.U. 23.07.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 31  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 99/2013 depositato in data 29.10.2013 pubblicato in G.U. 11.12.2013, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 50  deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2013, n.	2.8. (lavoro)	decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure	dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia relativo all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013  l'atto di ratifica è stato depositato in giudizio oltre il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente.  Secondo la Corte l'eccezionale e temporanea legittimazione processuale della Giunta (sostitutiva di quella ordinaria attribuita al Consiglio provinciale dagli artt. 54, numero 7, e 98, primo comma, dello statuto) deve essere "necessariamente consolidata e resa definitiva, in quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un termine predeterminato". Tale termine, in mancanza di una normativa specifica, è stato individuato nel "termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, stabilito dal combinato disposto del terzo comma dell'art. 32 e del quarto comma dell'art. 31 della legge n. 87 del 1953" (sentenza n. 142 del 2012)

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013  deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 4, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			
14	237	16.10.2014	sentenza (red. Napolitano) G.U. 23.07.2014, 1ª serie speciale n. 31  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 4/2014 depositato in data 07.01.2014  pubblicato in G.U. 12.02.2014, 1ª serie speciale n. 8  deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2013, n.	uffici e del	urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche	costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d. l. n. 101 del 2013, convertito dalla della legge n. 125 del 2013 promosse dalla Provincia in relazione agli artt. 8, nn. 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto, all'art. 17 del d.lgs.vo n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs.vo n. 266 del 1992, agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Cost.

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013  deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 6, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			a fronte della clausola di salvaguardia contenuta nel d.l. n. 101 del 2013 (art. 12-bis), che pone in capo alle regioni e province autonome un obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio desumibili dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo la Corte, va esclusa la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto. In particolare la limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti è da ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica in base all'art. 117, terzo comma, della Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di regioni e province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Anche la previsione (art. 1, comma 8), che affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, secondo la Corte, non può ritenersi applicabile alla Provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis, la quale esclude che la provincia sia tenuta ad attuare norme del decreto, che interferirebbero con precise competenze statutarie
15	257	13.11.2014	ordinanza (red. Carosi) G.U. 19.11.2014, 1ª serie speciale n. 48  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei	nto della Provincia) 1.7.	e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)": articoli 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14,	la Corte con l'ordinanza n. 254/2014 ha rinviato a nuovo ruolo (limitatamente all'art. 32) la causa relativa alla trattazione del ricorso n. 12 del 2012, riguardante l'impugnativa promossa dalla Provincia della legge n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Ministri  ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012  pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1a serie speciale n. 9  deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2011, n. 2929  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione	locali)		disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, vincolando le medesime, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 32, qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, suscettibili di applicazione diretta, in quanto materia riservata alla legislazione dello Stato.  Nel corso dell'udienza pubblica la difesa della Provincia ha formulato richiesta di rinvio, depositando il verbale di deliberazione della Giunta provinciale del 20 ottobre 2014, riguardante l'approvazione dell'"Accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica", nonché copia dell'accordo medesimo, sottoscritto il 15 ottobre 2014, che potrebbe incidere sulla materia del contendere, riferita all'art. 32 della legge n. 183 del 2011.  La Corte ha preso atto che un rinvio consentirebbe alla Provincia di Trento di valutare la persistenza dell'interesse al ricorso
16	268	26.11.2014	ordinanza (red. Amato) G.U. 3.12.2014, 1ª serie speciale n. 50 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.8. (strumenti economico- finanziari)	n. 225 (Proroga di termini	dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011

	Estremi de	ella decisione	Tipo della decisione			
N.	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 37/2011 depositato in data 04.05.2011  pubblicato in G.U. 25.05.2011, 1ª serie speciale n. 22  deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 6 giugno 2011  deliberazione Consiglio provinciale dd. 12 luglio 2011, n. 9 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 11 voti di astensione		comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (articolo 2, comma 1 bis)	
17	269	3.12.2014	sentenza (red. Cartabia) G.U. 10.12.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.8.2. (finanza locale) 1.6.2. (ordiname nto del	della Provincia autonoma di	1, della l.p. n. 18/2011 2) dichiara <u>l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 27, comma 4, della l.p. n. 18/2011 nella parte in cui introduce il comma 10-bis nell'art. 44 della l.p. n. 16 del 2010 (legge provinciale sulla tutela della salute);

	Estremi	della decisione	Tipo della decisione			
N	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
			giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento  ricorso n. 58/2012 depositato in data 06.03.2012 pubblicato in G.U. 02.05.2012, 1a serie speciale n. 18	personale della Provincia) 4.4. (lavori pubblici)	seguenti articoli: 9, comma 5; 16, comma 1; 17, comma 1; 21, comma 11; 27, comma, 4; 27, comma 6 lettera c); 51, commi 4, 5 lettera a), 9, 12, 18; 57 commi 4 e 5; 77	pubblici); 4) dichiara <u>l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 57, comma

	Estremi d	ella decisione	Tipo della decisione natura del procedimento			
N.	numero	data deposito	pubblicazione  Parti/ricorso  esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
						secondo comma, lettera l), Cost., e all'art. 8, numero 1), dello statuto speciale; 11) dichiara non fondata la questione di leg. costituzionale della l. p. n. 18/2011 della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Pres. Cons. ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.  la legge provinciale n. 18 del 2011 (legge finanziaria provinciale 2012) è stata censurata dal Governo sotto vari profili, tra cui la violazione della competenza legislativa statale, di tipo esclusivo, in materia di sistema tributario, per quanto attiene alla riduzione di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012 dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, e, di tipo concorrente, nella materia del coordinamento della finanza pubblica

## NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2014: 17

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale:
 b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale:
 c) giudizi per conflitto di attribuzione:
 n. 1

#### LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2014, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 15 dicembre 2014

# Contenzioso costituzionale Giudizi pendenti davanti alla Corte costituzionale

			Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
	N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
	1	ordinanza n. 233/2011 Corte di cassazione - sezioni unite civili 20.07.2011 (deposito)  G.U. 09.11.2011, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 47	26.08.2011, n. 1854		giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	(utilizzazione	la Corte Suprema di Cassazione – sezioni unite civili - con ordinanza depositata il 20 luglio 2011 ha dichiarato <u>rilevante e non manifestamente infondata</u> la <u>questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 concernente "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto"  il giudizio si inserisce nel contenzioso promosso da Enel spa contro Primiero Energia spa, la Provincia e la regione Veneto, volto ad impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha rigettato il ricorso promosso da Enel riguardante la procedura di trasferimento delle concessioni di grandi derivazioni e il relativo subentro di altri soggetti  • articoli 3, 104 e 117, comma primo, della Costituzione  • articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e</u>
L	2	. 140	20.10.2011	p		100	delle libertà fondamentali (CEDU)
		ricorso n. 142 dd. 23.11.2011	28.10.2011, n. 2281	Parere Prima Commissione	giudizio di legittimità	1.8.3. (entrate	si chiede: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma
		uu. 23.11.2011	2201	permanente	costituzionale in	tributarie)	3, ultimo periodo, e comma 36, nonché dell'articolo 14, comma 2,
		G.U. 21.12.2011, 1 <sup>a</sup> serie		espresso nella		dibutarie)	del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
		speciale n. 53		seduta dd.	- in principale	1.8.2.	modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
	Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri		deliberazione Consiglio provinciale dd 24 gennaio 2012, n. 1, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione		(finanza locale)  1.6. (ordinamento della Provincia)	in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)  l'impugnativa riguarda la riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie e dalla lotta all'evasione fiscale disposte dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e la riduzione del numero dei consiglieri, assessori regionali e delle relative indennità per violazione delle competenze statutarie in materia di autonomia organizzativa e finanziaria  con sentenza n. 198 del 2012 la Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello statuto speciale, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia di Trento (e di Bolzano, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)
3	ricorso n. 34 dd. 28.03.2012 G.U. 28.03.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 13	27 gennaio 2012, n. 112	Commissione permanente	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	(finanza	si chiede: la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli:</u> 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

		Deliberazioni im	pugnative PAT			Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
	Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri		deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione		Provincia) 1.7. (enti locali)	le censure si radicano sul carattere puntuale e dettagliato delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ignorano il variegato quadro delle competenze, nonché l'ordinamento finanziario della Provincia definiti dallo Statuto e dalle norme di attuazione, il cui assetto è garantito dalle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo. In particolare la Provincia censura la riserva allo Stato di una quota delle imposte e la disciplina dettata dall'articolo 13, il quale anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP)  • articolo 8, n. 1), n. 13), n. 24); dell'articolo 9, n. 9), n. 10); dell'articolo 14 e dell'articolo 16 dello Statuto speciale  • Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 75 e 79, 80 e 81, 82; degli articoli 103, 104 e 107  • d. Igs.vo 16 marzo 1992, n. 268 ((Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e in particolare articoli 9, 10 e 10-bis, 13, 17, 18, 19  • d. Igs.vo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e di coordinamento), e in particolare articoli 2 e 4  • d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e in particolare articolo 8  • d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e in particolare articolo 1-bis  • d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) e in particolare

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
4	ricorso n. 84	18 maggio 2012, n.	Parere Prima	giudizio di	1.8.	l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  • articolo 2, comma 108, legge n. 191 del 2009  • principio di leale collaborazione  con sentenza n. 127 del 2014 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, del d. 1. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011  con sentenza n. 169 del 2014 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Provincia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, del d. 1. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011  si chiede:
	dd. 29.05.2012  G.U. 04.07.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 27  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	1002	Commissione permanente	legittimità costituzionale in via principale	(strumenti economico- finanziari)	la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  La Provincia impugna il decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, in quanto incide, laddove disciplina la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, sulle competenze legislative ed amministrative in materia di commercio con violazione degli articoli 9, n. 3), e 16 dello Statuto speciale; impugna, altresì, la disciplina contenente misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. Le doglianze riguardano le modalità del concorso della Provincia al risanamento delle pubbliche finanze e, nello specifico, all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
5	ricorso n. 156 dd. 18.10.2012 G.U. 12.12.2012, 1a serie speciale n. 49 Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	21 settembre 2012, n. 1971	Commissione permanente	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.6. (ordinamento della Provincia) 1.8.2. (finanza locale)	statali con conseguente violazione del Titolo VI dello statuto, ed in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie, garantito dall'articolo 75 dello Statuto, nonché del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo  con deliberazione dd. 20 ottobre 2014, n. 1788, ratificata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 18, dd. 4.11.2014, la Giunta provinciale ha deliberato la rinuncia parziale al ricorso avanti la Corte costituzionale, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 dd. 18 maggio 2012, in particolare relativamente all'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012  si chiede:  la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, dell'articolo 16, commi 3 e 4, dell'articolo 24-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  la disciplina impugnata impone alle regioni e alle province autonome l'adozione, nell'ambito di specifiche misure finalizzate a razionalizzare le risorse in ambito sanitario con assunzione da parte di organismi statali di atti o provvedimenti potenzialmente vincolanti l'autonomia provinciale, di provvedimenti potenzialmente vincolanti l'autonomia provinciale, di provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici e assumendo come riferimento un determinato tasso di ospedalizzazione. I motivi dell'impugnativa si radicano sulla violazione del variegato quadro delle competenze di tipo primario e secondario della Provincia,

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						incidenti sull'organizzazione sanitaria, sull'assetto ordinamentale e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, anche per quanto attiene alla spesa sanitaria
6	ricorso n. 35 dd. 25.02.2013  G.U. 10.04.2013, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 15  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	8 febbraio 2013, n. 220	Commissione permanente	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	finanza locale	si chiede: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465  I motivi dell'impugnativa si radicano sulla violazione delle competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica. In particolare la Provincia osserva che la disciplina dell'ordinamento finanziario contenuto nel nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, modificato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilità e prevede espressamente che trovino applicazione nella Provincia le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79 Statuto).

		Deliberazioni im	pugnative PAT			Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						Le disposizioni direttamente applicabili alla Provincia ed agli enti locali compresi nel relativo territorio in materia di coordinamento della finanza pubblica, di competenza provinciale, violano, inoltre, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 in materia di rapporto tra atti legislativi statali e provinciali
7	ordinanza n. 207  Giudice unico del Tribunale di Trento - sezione distaccata di Tione  25.06.2013  G.U. 09.10.2013, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 41			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.1. (politiche sociali) 1.8.3. (tributi)	La questione, sollevata dal Giudice unico del Tribunale di Trento sezione distaccata di Tione - nel corso di un giudizio civile riguarda l'art. 18 della l. p. sulle politiche sociali (n. 13 del 2007) in materia di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che fruiscono di prestazioni socio-assistenziali. La relativa disciplina è definita dalla G. P. con atto d'indirizzo, indicante i criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima, tenendo, comunque, conto della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza. Nello specifico la questione si incardina sull'intreccio di competenze normative (ancorché di tipo primario della Provincia in materia di assistenza) e sul contrasto tra due discipline, quella statale (legge 328 del 2000), che prevede l'obbligo di integrazione da parte dell'ente locale della retta dovuta (ancorché oggetto di successive deroghe), e quella provinciale, ai sensi della quale occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata.  Nel caso specifico il comune di Tione ha contestato l'obbligo del concorso al versamento a favore della casa di riposo della somma risultante dalla differenza tra la retta e il reddito mensile percepito da una persona ospite nella medesima, sostenendo che, ai sensi dell'art. 18 della l. p. citata, occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata. In tal senso dispone, inoltre, il regolamento approvato con deliberazione della G. prov.le n. 12437 del 13 novembre 1998.  Rilevano nella fattispecie i parametri normativi costituiti dall'articolo 38 della cost., secondo cui ogni cittadino inabile al

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, principio dal quale si desume che la persona inabile assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al nucleo, e l'articolo 4 dello statuto che, tra i limiti per l'esercizio della competenza legislativa primaria, prevede anche quello del rispetto degli obblighi internazionali. Nell'ambito di tali obblighi rileva la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla quale si evince l'obbligo degli Stati di farsi carico delle persone con disabilità che non abbiano redditi sufficienti
8	ordinanza n. 32 del 3.12.2013  del Tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro - del 02.12.2013 su ricorso di Lucian Chiara ed altri contro Provincia  G. U. 19.03.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 13			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.3.1 (istruzione)	solleva giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell'articolo 93, commi 1 e 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)  nella parte in cui – in violazione degli artt. 11 e 117, comma primo, della cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) del'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione – consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze – annuali secondo l'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, della 1.p. n. 5 del 2006- in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo,  così da configurare la possibilità dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei

		Deliberazioni im	pugnative PAT			Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						concorsi
9	ordinanza n. 34 del 3.12.2013  del Tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro - del 03.12.2013 su ricorso di Mattana Luciano ed altri contro Provincia  G. U. 19.03.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 13			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.3.1 (istruzione)	solleva giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell'articolo 93, commi 1 e 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)  nella parte in cui – in violazione degli artt. 11 e 117, comma primo, della cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) del'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione – consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze – annuali secondo l'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, della 1.p. n. 5 del 2006- in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo,
						così da configurare la possibilità dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi
10		11 dicembre 2013, n. 2571	Parere Prima Commissione	giudizio di legittimità	finanza locale (1.8.2.)	la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> del decreto legge 31
	G.U. 05.02.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 7  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei		permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013  deliberazione Consiglio provinciale dd.	costituzionale in via principale		agosto 2013, n. 102, concernente "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazioni guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 relativamente all'articolo 2-bis, comma 2, nella parte in cui non prevede che le risorse destinate ai comuni della provincia di Trento siano

		Deliberazioni im	pugnative PAT			Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
	Ministri		18.12.2013, n. 5, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			assegnate, anzichè direttamente ai comuni, alla Provincia, affinchè questa ne disponga nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale; e <u>all'articolo 3, comma 2-bis</u> , in quanto esso non dispone, anzichè un "minore accantonamento" ai sensi dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia, nonchè nella parte in cui non quantifica tali risorse in termini corrispondenti alla quantificazione calcolata per i rimanenti comuni, nei termini esposti nel ricorso
						la Provincia denuncia la violazione dell'autonomia finanziaria e del principio di ragionevolezza. L'impugnata disciplina non prevede, in luogo della diretta assegnazione di risorse statali ai singoli comuni, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia stessa, affinchè essa ne disponga nel rispetto delle competenze statutarie in materia di finanziamento dei comuni secondo un modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia, in cui la Provincia costituisce punto di snodo necessario tra lo Stato e i comuni, nel quale si valutano le necessità del sistema locale e dei singoli comuni, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i comuni stessi, al livello provinciale, escludendo, comunque, trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni
11	ordinanza n. 93 dd.05.02.2014  G.U. 11.06.2014, 1a serie speciale n. 25 del Tribunale ordinario di Trento – Giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - del 05.02.2014			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.1.3. (invalidi)	riguarda il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1998 in materia di interventi assistenziali in favore degli invalidi (come modificato dall'art. 49 della l.p. n. 3 del 1999 e dall'art. 87 della l.p. n. 1 del 2002), vigente fino al 29.10.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della l.p. n. 27 del 2010), sollevato dal Tribunale di Trento (Giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), laddove subordina l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno. La questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio proposto a seguito del parziale riconoscimento da parte della Provincia del

		Deliberazioni im	pugnative PAT			Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						diritto all'erogazione di tale assegno in relazione al mancato possesso da parte del ricorrente della carta di soggiorno. La questione rileva nell'ambito della successione di norme, afferenti ai requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 4 della l.p. n. 7 del 1998 a favore degli invalidi, con conseguente frazionamento della relativa disciplina sul piano temporale. In data 29 dicembre 2010 era entrata in vigore la l.p. n. 27 del 2010, il cui art. 45, primo comma, aveva modificato l'art. 4, terzo comma, della l.p. n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, requisito questo posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che la Provincia aveva corrisposto l'assegno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, escludendo qualsiasi effetto retroattivo Secondo il Giudice remittente tale disciplina viola la costituzione sotto vari profili (artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38) e lo statuto speciale (art. 4).
12	ricorso n. 14 dd. 05.03.2014  G.U. 16.04.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 17  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	14 febbraio 2014, n. 210	Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di	legittimità costituzionale in	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	si chiede: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729 la Provincia impugna varie disposizioni accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale,

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
			astensione			denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. In particolare l'art. 104 dello Statuto richiede la conclusione di un accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari tra Stato e province autonome. La Corte costituzionale nella sentenza n. 133 del 2010 ha ribadito il "principio consensuale", che deve essere rispettato nella procedura "rinforzata" di formazione delle speciali leggi ordinarie previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale per la modificazione della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome, in deroga alla regola prevista dall'articolo 103 dello Statuto stesso, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie
13	ricorso n. 29 dd. 07.04.2014  G.U. 21.05.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 22  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	14 marzo 2014, n. 361	Commissione permanente	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	si chiede: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5  riguarda la disciplina dettata dall'articolo 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU), comma 8, del decreto legge n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014, relativamente al rimborso del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome, dall'estensione alla seconda rata delle esenzioni dal pagamento dell'IMU, già introdotte per la prima rata; l'impugnativa trova fondamento nella violazione del sistema statutario, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome (modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'articolo 104 dello Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e,

		Deliberazioni impugnative PA				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
						da ultimo, con la legge n. 147 del 2013)
14	ordinanza n. dd.  G.U. 11.06.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 25			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	1.7.1. (comunità)	dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della 1.p. 16 giugno 2006 n. 3 in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
	Consiglio di Stato (sez. Quinta) dd. 20.05.2014 (dep. in data 28.07.2014)					i comuni sono titolari "naturali" delle funzioni amministrative a livello locale (art. 118 della Costituzione); le funzioni amministrative comunali nel territorio della Provincia di Trento vengono, peraltro, a subire una rilevante compressione a favore di un nuovo ente intermedio non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, né tantomeno dai decreti legislativi di trasferimento alla Regione stessa o alle province e, comunque, non assimilabile alle ordinarie comunità montane o alle unioni di comuni, considerato che l'assemblea della Comunità (di valle) è eletta per due terzi a suffragio universale diretto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) l. p. n. 3/2006.  Con l'ordinanza il CdS solleva la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V della l. p. n. 3 del 2006 (artt. 15-21, ivi compreso l'art. 19 istituente l'analogo Comun General de Fascia riguardante i Comuni interessati dalle minoranze ladine, mochene e cimbre) in relazione agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione e dello Statuto speciale, laddove prevede la competenza della Regione ad emanare norme legislative in materia di ordinamento dei comuni.  Il supremo organo di giustizia amministrativa ricorda i precedenti interventi della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 876 del 26 luglio 1988) nel giudizio di legittimità costituzionale della l.p. n. 8 del 1982 sull'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea comprensoriale, promosso con ordinanza emessa il 7.02.1984 dal Consiglio di Stato, Sez IV. In quella sede la Corte aveva osservato di aver già avuto modo di occuparsi (sent. n. 107 del 1976) del problema dell'elezione diretta

		Deliberazioni im	pugnative PAT		Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia		Normativa coinvolta
						da parte dell'intero corpo elettorale dell'organo rappresentativo di enti esponenziali di comunità locali, diversi dagli enti previsti dall'art. 114 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale della l.r. siciliana che, nell'istituire i consigli di quartiere, ne aveva previsto l'elezione a suffragio universale e diretto. Secondo la Corte a fugare ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo di tale organismo, rilevava, appunto, la sua elezione a suffragio universale
15	dd. 26.06.2014  G.U. 27.08.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 36			giudizio di legittimità costituzionale in via principale	edilizia abitativa (4.6.) imposte (1.8.3.)	si chiede: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 2), lett. a) e b) e dell' art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)"
	Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento					l'impugnativa riguarda la disciplina dell'accesso all'edilizia agevolata per contrasto con la disciplina dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto determinante il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con violazione all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con sentenza n. 297 del 2012 la Corte costituzionale ha inquadrato la disciplina dell'ISEE nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui al citato art. 117 della Costituzione, in quanto la normativa ISEE determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali essenziali, ovvero e' "l'indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale". Tale disciplina, secondo la Corte, riguarda, quindi, l'identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto sul'intero territorio nazionale
16	ricorso n. 65 dd. 26.08.2014	14 luglio 2014, n. 1208	Parere Prima Commissione	giudizio di legittimità	finanza locale (1.8.2.	
	uu. 20.00.2017	1200	Commissione	regittiinta	(1.0.2.	na dicinarazione di megittimità costituzionale den articolo 7, comina

		Deliberazioni im	pugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia		Materia	Normativa coinvolta
	G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri		permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n.11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari	costituzionale via principale	in	imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	1, dell'articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, dell'articolo 22, comma 2, dell'articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, dell'articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e dell'articolo 50, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 la normativa statale censurata si caratterizza, a giudizio della Provincia, per la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Lo statuto speciale disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, affidando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. In particolare l'articolo 79 dello statuto disciplina in modo puntuale le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, statuendo la non applicazione delle misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto) con attribuzione alle province degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e delle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, nonché alle aziende sanitarie
17	ricorso n. dd2014  G.U2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n	6 ottobre 2014, n. 1713	Commissione permanente	giudizio legittimità costituzionale via principale		finanza locale (1.8.2) tributi (1.8.3.)	si chiede: la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 53, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito dalla legge 11 agosto

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia	Materia	Normativa coinvolta
	Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri		ottobre 2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 16, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto contrario e 2 voti di astensione			2014, n. 114 la provincia censura la disciplina statale in quanto prevede l'aumento del contributo unificato (previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia").  Secondo la Provincia, la normativa in esame si pone in contrasto con l'assetto finanziario e tributario, definito dal Titolo VI dello Statuto, contenente l'attribuzione alle province autonome, nella proporzione indicata nello Statuto stesso, di tutte le entrate tributarie erariali, comunque, riscosse nell'ambito del rispettivo territorio, non spettanti alla Regione o ad altri enti pubblici, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nello Statuto medesimo (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto).  Annota, inoltre, la Provincia che la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi riscossi nel territorio delle province stesse opera, ai sensi delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, solamente nel caso in cui detto gettito sia destinato per legge a finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica o dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio di funzioni statali delegate alla regione e sia utilizzato per la copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, purché esso risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile
18	ricorso n. dd2014  G.U2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n	6 ottobre 2014, n. 1714	Commissione permanente	giudizio d legittimità costituzionale ir via principale	finanza locale (1.8.2) tributi (1.8.3.)	. 1

		Deliberazioni impugnative PAT				Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
N	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Tipologia Mate	Materia	Normativa coinvolta
	Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri		deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 17, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto contrario			dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116  la Provincia censura la disciplina statale in quanto prevede la copertura di nuovi oneri attraverso l'aumento di entrate erariali dirette (l'IRPEF) riscosse nell'ambito del territorio provinciale. Secondo la Provincia la disciplina statale è lesiva dell'autonomia statutaria per violazione delle previsioni relative alla riserva all'erario di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché per violazione degli artt. 75 e 79 dello Statuto riguardanti la compartecipazione delle Province autonome ai gettiti erariali riscossi sul loro territorio e degli artt. 103 e 104 dello Statuto medesimo, i quali sanciscono il principio dell'accordo, cui debbono informarsi i rapporti finanziari tra Stato e province autonome. Rileva infine la violazione dell'art. 107 dello Statuto relativo alle procedure pattizie di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto

### GIUDIZI PENDENTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: 18

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 12

b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 06

) giudizi per conflitto di attribuzione: n.

### LEGENDA:

- nel prospetto sono indicati i ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale alla data del 27 novembre 2014 relativi a giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e a giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- i ricorsi sono riportati in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data di deposito del ricorso

aggiornato alla data del 15 dicembre 2014